

STUDIO LEGALE

Avv. Emanuele Tringali

Via Cavour 50, 96012 Avola (SR) – tel. 0931 831177 fax 0931 831188

emanuele.tringali@avvocatisiracusa.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA - PALERMO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nel giudizio n.1341/2022 r.g.

Per: Vecchio Alessia Giuseppina Angela, nata a Catania il 15.4.1986 (C.F. VCCLSG86D55C351G), rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Tringali, nato ad Avola il 08.3.1961 (C.F. TRNMNL61C08A522Y) del foro di Siracusa, pec emanuele.tringali@avvocatisiracusa.legalmail.it - FAX 0931831188, con studio in Avola (SR), via Cavour. n. 50.

CONTRO

Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80012000826).

E NEI CONFRONTI DI

Flavia Di Noto residente in via Houel n.10 90138 Palermo (pec: flaviadinoto@pecavvpa.it);

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- **della graduatoria definitiva di merito** del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5039 del 23/12/2021 e modificato con D.D.G. n.117 del 21/01/2022 per la copertura di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (CPI-SML) categoria professionale "D" - posizione economica D1, **pubblicata con il D.D.G. n. 3655 del 15.9.2022, nella parte in cui non include la ricorrente tra i vincitori del predetto concorso.**

Il presente ricorso viene redatto in ossequio ai principi di sinteticità di cui all'art. 3 del C.P.A.

PER L'AMMISSIONE CON RISERVA

della ricorrente nell'elenco degli idonei a tale concorso.

IN FATTO

L'odierna ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (Cat. D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - Profilo CPI - SML, indetto con DDG del 23.12.2021 n. 5039.

Con il ricorso principale, proposto avanti il TAR PA ed iscritto al n.1341/2022 r.g., la ricorrente ha impugnato il provvedimento del 27.5.2022 con il quale la stessa è risultata "non idonea" per aver conseguito un punteggio di 20/30 alla prova scritta.

Come rilevato con il ricorso principale, due delle domande del concorso (la n.20 e la n.7) ammettevano più opzioni di risposta, egualmente corrette, ma la ricorrente, pur avendo risposto in maniera esatta, si è vista bollare tali sue risposte come "errate" .

Più esattamente:

A) la domanda n.20 del questionario recitava:

"ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore sono effettuate:

- 1) Da ricercatori scientifici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.*
- 2) Dai medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni.*
- 3) Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi competenti."*

E' successo che, a tale quesito n.20 del modulo assegnato, la ricorrente ha indicato come risposta corretta quella di cui al n.3 (*"Dagli ispettori degli istituti previdenziali e assicurativi*

competenti”), così come previsto espressamente dal secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che recita: **“Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda”**.

Tuttavia, la domanda in esame cita (genericamente e senza fare specifico riferimento ad un determinato articolo) anche la legge 29 febbraio 1980, n. 33, il cui articolo 1, comma 9, recita *“le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.”*.

Pertanto, pur essendo entrambe le risposte corrette in egual misura, la ricorrente si è vista considerare la propria come errata, con conseguente mancata attribuzione di 0.50 punti e con decurtazione di ulteriori 0,15 punti.

B) La domanda n.7 del modulo assegnato alla ricorrente recitava:

“ai sensi dell’art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, gli uffici competenti possono stipulare con le imprese sociali apposite convenzioni finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di:
a) 100 dipendenti.
b) 50 dipendenti.
c) 30 dipendenti.

A tale quesito n.7 la ricorrente ha indicato come risposta corretta quella di cui al n.3 (*“30 dipendenti”*) che è stata

valutata errata (ritenendosi, quella giusta, soltanto la n.2 "50 dipendenti").

Ma anche in questo caso la domanda ammette più opzioni di risposta, tra quelle prospettate, egualmente corrette.

Infatti, *l'art.12, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recita: "...gli uffici competenti possono stipulare ... apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni ... non possono riguardare piu' di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti..."*.

E' evidente, pertanto, che due delle tre risposte previste dal quesito ("meno di 50 dipendenti" e "meno di 30 dipendenti") erano entrambe esatte, perché il numero di "30" dipendenti è comunque inferiore a "50", per cui, ai sensi della disposizione richiamata, le convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile anche nel caso in cui il datore di lavoro occupi meno di 30 dipendenti (che è "inferiore a 50").

Anche in questo caso, pur essendo entrambe le risposte corrette in egual misura, la ricorrente si è vista considerare la propria come errata, con conseguente mancata attribuzione di 0.50 punti e con decurtazione di ulteriori 0,15 punti.

In sostanza, quindi, alla ricorrente Vecchio Alessia Giuseppina Angela sono stati sottratti ben 1,30 punti che, se correttamente calcolati, le avrebbero consentito di conseguire l'idoneità al concorso e la relativa collocazione della stessa nell'elenco degli idonei.

-- -- --

All'udienza di Camera di Consiglio del 6/9/2022, fissata per decidere sulla istanza cautelare, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive in attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva, anche

nell'auspicio, da parte della ricorrente, di un intervento in autotutela dell'Amministrazione resistente.

Ma, con **D.D.G. n. 3655 del 15.9.2022**, è stata pubblicata **la graduatoria definitiva di merito** degli idonei/vincitori del concorso nella quale la ricorrente non è inserita.

Tale graduatoria è illegittima in ragione dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Con il ricorso principale, è stata eccepita la **"VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST."**, l'**"ECESSO DI POTERE"**, l'**"IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA"**, l'**"ILLOGICITÀ"** e il **"DIFETTO DI MOTIVAZIONE"**, osservando che non è ammissibile che un concorso siano presenti quesiti che ammettono più alternative corrette e richiamando, a tal proposito, la costante giurisprudenza (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018; Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Terza) n. 11565 del 29.11.2018), confermata dal Consiglio di Stato che ha sancito **"l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente"** (CdS n.158 del 05/01/2021 – est. Cons. Paola Alba Aurora Puliatti – Pres. Michele Corradino).

Anche il provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria definitiva di merito è illegittimo per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso principale, perché non può che confermarsi il principio secondo cui **la Pubblica Amministrazione deve prevedere, con certezza, una sola**

risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione discriminatoria dei candidati.

Ciò è confermato anche da altre pronunce del Consiglio di Stato, dalle quali è dato evincere che *"nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale (nel caso di specie nell' arco di un ora e trenta minuti), deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione ed acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione"* (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sent. n. 7984/2010).

Per come è stato già osservato con il ricorso principale, **nel caso che ci occupa, la ricorrente ha rinvenuto all'interno della propria prova concorsuale due domande che presentavano più alternative di risposta, entrambe corrette**. Si tratta, come emerge in maniera lapalissiana dalla loro lettura, di quesiti inidonei a fornire una sola ed univoca risposta. Pertanto, sì come stabilito dal Consiglio di Stato, l'Amministrazione avrebbe dovuto ritenere corrette entrambe le risposte, per non ledere il principio di parità di trattamento di cui all'art. 97 cost.

Per effetto di tale immotivata ed illegittima valutazione negativa delle risposte, data dall'Amministrazione alle risposte date dalla ricorrente ai quesiti n.7 e 20 del suo modulo, la prova è stata dichiarata "non superata" essendole stato assegnato un punteggio di 20/30 (anziché di 21,30/30).

E, per tale ragione, non è stata inserita nell'elenco degli idonei al concorso pubblicato il 26/5/2022 e nella successiva graduatoria definitiva resa pubblica con il D.D.G. n. 3655 del 15.9.2022.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Le ragioni di urgenza già spiegate con il ricorso principale, devono essere considerate trasfuse anche nei presenti motivi aggiunti.

Il fumus è evidente per le ragioni sopra esposte.

La ricorrente, infatti, è stata illegittimamente esclusa dall'elenco degli idonei al concorso al quale ha partecipato, in quanto due delle risposte (a due quesiti) sono state ritenute errate, mentre, invece, sono oggettivamente corrette (al pari delle altre ritenute parimenti esatte dall'Amministrazione).

Il danno grave ed irreparabile è in re ipsa.

La chiamata degli idonei a ricoprire i posti messi a concorso è imminente, sì come previsto dall'art. 4 del DDG n. 3655 con cui è stata approvata la graduatoria.

Il mancato inserimento della ricorrente nella graduatoria definitiva degli idonei, con il punteggio esatto al quale ha diritto in virtù della valutazione favorevole delle risposte date ai quesiti nn. 7 e 20 del suo modulo, le impedisce di essere chiamata a ricoprire il posto al quale aspira.

Nessun danno può patire l'Amministrazione dall'accoglimento dell'istanza cautelare, atteso che i posti messi a concorso sono di gran lunga superiori al numero dei partecipanti risultati idonei ed inseriti in graduatoria.

La sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, attraverso una ordinanza propulsiva, riporterebbe legalità al procedimento nelle more del giudizio di merito.

-- -- -- --

Per quanto sopra dedotto e per quanto potrà essere ancora esplicitato nei modi e termini di legge, si formulato le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo TAR adito accogliere il ricorso principale ed il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto,

- 1) **in via cautelare**, disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con il presente per motivi aggiunti;
- 2) **nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati con i ricorsi principale e per motivi aggiunti nella parte in cui non includono la ricorrente nella graduatoria degli idonei/vincitori;
- 3) Con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite.

Contributo unificato versato con il ricorso principale. Esente il presente atteso che ha per oggetto un atto in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato (Cassazione civile con l'ordinanza n. 25407/2022).

Avola, 11.11.2022

Avv. Emanuele Tringali